

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ESPOSTO, DI GIULIO, AMICI, BELLINI, BINELLI, COCCO
MARIA, CURCIO, DE SIMONE, DULBECCO, GATTI, IANNI,
POLITANO, RINDONE, SATANASSI, VAGLI MAURA**

Presentata l'11 settembre 1980

Misure urgenti per l'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge per interventi urgenti in agricoltura ha lo scopo di concorrere, sia pure in via eccezionale, ad attenuare lo stato di grave crisi in cui versano alcuni fondamentali comparti quali il zootecnico e il vitivinicolo.

Non vi è dubbio che tali misure sia per la quantità che per la qualità della spesa non intendono dare risposte compiute ai problemi drammatici che si pongono nei comparti indicati, ma quello, anche se limitato, di ricordare l'eccezionalità degli interventi immediati proposti ad un programma più ampio che deve, nel breve periodo, affrontare i nodi della crisi dell'agricoltura in termini di tutela del reddito delle imprese, della difesa delle produzioni, della revisione delle politiche comunitarie e del rammodernamento delle strutture. D'altra parte sono operanti da anni leggi, quali la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevedono interventi organici nei settori fondamentali della nostra agri-

coltura, la cui spesa è bloccata soprattutto nelle Regioni meridionali.

È su questo tipo di intervento programmato, e su quello ordinario che vedono protagoniste le Regioni, che a nostro parere occorre puntare per il rilancio dell'Agricoltura. L'intervento organico ed adeguato in agricoltura, ha bisogno delle riforme (MAF, Patti Agrari, Credito, Federconsorzi, AIMA, Direttive comunitarie...) in parte impostate nel periodo di solidarietà, che si inquadrano in un disegno di piano agricolo alimentare, che il Governo e la DC in particolare, ha ormai abbandonato.

È sin troppo evidente la dispersione, la improvvisazione, la precarietà e l'assoluta insufficienza degli investimenti destinati all'agricoltura dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

E ciò sia per l'esiguità delle somme stanziare anche rispetto all'insieme della manovra fiscale e degli investimenti previsti per gli altri settori dal citato decreto,

sia per la mancanza di una logica coordinata fra i diversi capitoli di spesa che la dichiarata eccezionalità del decreto doveva pure prevedere considerando l'agricoltura uno dei settori prioritari al fine di aggredire le cause profonde della crisi italiana.

Il disavanzo della bilancia agro-alimentare che ha superato nel 1979 i 6.000 miliardi di lire e che oggi, in continuo aumento, ha raggiunto il livello del disavanzo petrolifero, concorre ad alimentare quei processi inflattivi la cui continua 'ascendenza rischia di spingere fuori dai mercati la nostra economia, provocando recessione interna con seri pericoli per l'occupazione e per il reddito delle famiglie.

Il fatto che sul prezzo finale al consumo dei prodotti agro-alimentari, all'agricoltura è destinato solo il 10 per cento; che l'aumento incontrollato dei prezzi dei mezzi tecnici aggrava i costi di produzione; che infine l'anomalo rapporto fra agricoltura, industria e mercato che vede sempre l'agricoltura in posizione subalterna dimostrano come non sia più rinviabile la realizzazione del piano agro-alimentare e dei relativi piani di settore per affrontare finalmente i problemi dell'agricoltura in stretta connessione con i settori industriali, le strutture di mercato e la politica creditizia che direttamente interagiscono sul comparto agricolo condizionando costi, redditi e programmi di sviluppo.

Data la grave eccezionalità della situazione è perciò opportuno un provvedimento legislativo che eviti il collasso nei due comparti indicati e, nello stesso tempo, crei le premesse perché l'agricoltura rientri col rilievo necessario nella fase di redazione del piano a medio termine.

All'articolo 1 è indicata una spesa di 125 miliardi da destinare al fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 2 estende le provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364, alle aziende che abbiano subito perdite non inferiori al 30 per cento ed eleva il contributo a fondo perduto a lire 1.500.000.

L'articolo 3 assegna 100 miliardi per gli anni 1980-81 al fondo indennità compensativa di cui alle direttive CEE 268/75;

e 10 miliardi all'AIMA in applicazione del regolamento CEE 1357/80.

Con l'articolo 4 si autorizza la spesa di 150 miliardi per il 1980 per contributi *una tantum* a fondo perduto per ogni vitello nato e allevato sino all'età di un anno dagli allevatori agricoli.

L'articolo 5 destina 10 miliardi per contributi a fondo perduto in concorso alle spese di gestione di stalle sociali o allevamenti condotti in altre forme cooperative e associative.

All'articolo 6 è indicata la spesa di 320 miliardi di cui 170 miliardi per il finanziamento di programmi regionali relativi ad interventi straordinari ed urgenti a favore delle cooperative fra produttori agricoli e loro consorzi e delle associazioni dei produttori e loro unioni nonché di singole aziende operanti nei settori zootecnico, lattiero-caseario e viticolo; lire 150 miliardi ad incremento degli stanziamenti di competenza nazionale da destinare all'acquisizione, ristrutturazione e realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L'articolo 7 indica la spesa di 100 miliardi per l'anno 1980 per interventi nel settore vitivinicolo.

L'articolo 8 indica la spesa di lire 20 miliardi per la concessione di mutui ventennali a cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici compresa la copertura di passività onerose risultanti dall'ultimo bilancio.

L'articolo 9 autorizza la spesa di 30 miliardi di lire, di cui 15 miliardi per il 1980 e 15 miliardi per il 1981, quale concorso finanziario nelle spese di commercializzazione e per iniziative promozionali a sostegno dell'esportazione di prodotti agricoli.

Con questa proposta di legge intendiamo rendere più puntuale e ravvicinato il confronto nel Parlamento e col Governo oltre che con le forze sociali perché l'eccezionalità dei provvedimenti previsti consenta, attraverso la rapidità della spesa, di intervenire con tempestività su alcuni punti di maggiore crisi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo di solidarietà nazionale » di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

ART. 2.

Le provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono estese alle aziende che abbiano subito perdite non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica.

L'importo di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è elevato da lire 500 mila a lire un milione e 500 mila.

ART. 3.

È autorizzata la costituzione presso il Ministero del tesoro di un fondo da destinare alle regioni e province autonome per la concessione dell'indennità compensativa, di cui alle direttive n. 75/268 del consiglio CEE del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il Fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, numero 2)

del regolamento CEE n. 1357/80 del consiglio della CEE del 5 giugno 1980.

Per il pagamento di detto premio valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

Per sostenere l'onere di cui al terzo comma del presente articolo è concessa all'AIMA la somma di lire 10 miliardi, che vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero le tesoro.

ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il 1980 e il 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, destinata alla erogazione di contributi *una tantum* a fondo perduto per vitello nato e allevato sino all'età di un anno da parte degli allevatori agricoli.

La somma di cui sopra è ripartita tra le regioni e le province autonome dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

L'onere per il 1980 valutato in 40 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980, destinata all'erogazione di contributi *una tantum* a fondo perduto quale concorso alle spese di gestione di stalle sociali o allevamenti condotti in cooperative o in altre forme associative.

La somma di cui al primo comma è ripartita fra le Regioni e le province autonome dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e sentite le tre centrali cooperative legalmente riconosciute.

ART. 6.

Per far fronte ad urgenti necessità è autorizzata la spesa di lire 320 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980, per:

a) lire 170 miliardi ad incremento degli stanziamenti di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il finanziamento dei programmi regionali da ripartirsi tra le regioni e le province autonome per l'attuazione di programmi delle medesime concernenti interventi straordinari ed urgenti a favore delle aziende cooperative tra produttori agricoli e dei consorzi di cooperative e alle associazioni dei produttori e loro unioni, riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e di singole aziende operanti nei settori zootecnico, lattiero-caseario e viticolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome inviano al CIPAA i loro programmi di intervento. Entro i 30 giorni successivi il CIPAA, di concerto con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, definisce il piano nazionale di interventi e procede alla ripartizione della somma tra le regioni e le province autonome;

b) lire 150 miliardi ad incremento degli stanziamenti di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera c), della sopra citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, da destinare per l'acquisizione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli nonché per l'espletamento delle altre operazioni di interesse nazionale previste dall'articolo 1, lettera a), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980 per interventi nel settore vitivinicolo, attraverso l'ado-

zione di misure volte a favorire lo stoccaggio, per le spese di gestione, l'acquisizione di strutture di stoccaggio e di vasi contenitori da parte di cantine sociali e loro consorzi e per iniziative nei confronti delle imprese singole, nonché per il concorso negli interessi relativi ai prestiti agrari di esercizio contratti dalle cantine e loro consorzi per l'anticipazione ai soci conferenti.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ripartirà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, la somma, tenendo conto della denuncia di produzione 1979 tra le regioni e province autonome, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981, per la concessione a partire dall'esercizio 1980 di mutui ventennali straordinari *una tantum* al tasso di interesse del 7,50 per cento, alle cooperative di produttori agricoli ed ai loro consorzi che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le stalle sociali, per la copertura di passività onerose risultanti dall'ultimo bilancio legalmente approvato.

Detti mutui sono concessi per un importo non superiore al 90 per cento della predetta passività purché alla totale estinzione della medesima concorra per la restante quota la cooperativa o il consorzio anche con versamenti diretti dei soci.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 15 miliardi per il 1980 e di lire 15 miliardi per il 1981, destinati alla erogazione di concorsi finanziari nel-

le spese di commercializzazione e per iniziative promozionali, sostenute da parte di cooperative e loro consorzi rivolte ad incentivare l'esportazione ed il consumo all'estero dei prodotti agricoli e alimentari.

Dette somme verranno ripartite tra le regioni e le province autonome interessate alle produzioni in oggetto sulla base di programmi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 10.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione della somma iscritta al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.